



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

Il dirigente

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- VISTA** la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”;
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
- VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;
- VISTO** il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, che prevede: “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia

Dirigente: Giuseppe Foti

Responsabile del procedimento: **Alessandro Fornari** – U.O. VII – tel. 0541717630 e-mail: alessandro.fornari.rn@istruzione.it

Sede di Forlì

Viale Salinatore n. 24 - 47121 - FORLÌ (FC)

Tel: 0543/451311

PEC: csafo@postacert.istruzione.it

e-mail: usp.fc@istruzione.it

Sito web: <https://fc.istruzione.it>

Sede di Rimini

C.so d'Augusto n. 231 - 47921 - RIMINI (RN)

Tel: 0541/717611

PEC: csarn@postacert.istruzione.it

e-mail: usp.rn@istruzione.it

Sito web: <https://rn.istruzione.it>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;

- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;
- VISTO il D.M. 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, avente ad oggetto “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della Ricerca 20 novembre 2023, relativo all'integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della Ricerca 22 dicembre 2023, n. 255 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 - Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;
- VISTO l'Avviso MIM prot. 4318 del 23/02/2026 relativo all'ERRATA CORRIGE della suddetta O.M. 27/2026;
- VISTA la nota AOODGPER 17710 del 08/07/2026 avente ad oggetto l'avviso per l'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato

pag. 2 di 5



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 e degli articoli 12 e 13 dell'O.M. 27 del 16 febbraio 2026;

- VISTO** l'art. 6, comma 4, dell'OM 27/2026 che dispone che "Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo";
- VISTO** l'art. 7, comma 8, della citata O.M. n. 27/2026, che stabilisce che "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie";
- VISTO** l'art. 8, comma n. 6, dell'O.M. 27/2026, con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all'inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni;
- VISTE** le domande di inserimento nelle GPS della Provincia di Rimini presentate entro i termini previsti;
- VISTA** la nota prot. n. 2052 del 01/04/2026 con il quale l'Ufficio, in funzione delle disposizioni sopra citate, ha individuato le scuole polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall'O.M. 27/2026;
- TENUTO CONTO** dell'esito dell'attività di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti per l'inserimento nelle GPS effettuato attraverso la delega alle scuole polo su specifiche classi di concorso;
- VISTI** i controlli effettuati dallo scrivente Ufficio;
- VISTA** la comunicazione del gestore informatico relativa all'avvenuta cancellazione dalle GPS degli aspiranti privi del requisito di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) della succitata O.M. 27/2026 (ultra67enni);
- RITENUTO** necessario procedere all'esclusione dei candidati privi del titolo di accesso, in assenza di previa comunicazione di avvio del procedimento attesa la natura vincolata del presente provvedimento adottato in ossequio alle disposizioni in precedenza riportate, nonché in ragione delle particolari esigenze di celerità e

pag. 3 di 5



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

urgenza del procedimento dettate dalla necessità di assicurare il corretto e ordinato avvio dell'anno scolastico;

VISTI i provvedimenti prot. n. 5273 e prot. n. 5450 pubblicati rispettivamente in data 30/07/2026 e 31/07/2026 sul sito di questo Ufficio <https://rn.istruzione.gov.it> con il quale sono stati esclusi gli aspiranti privi dei requisiti indicati nella sopracitata O.M. 27/2026;

COMPLETATE le operazioni, previste dall'articolo 3 comma 3 dell'O.M. 27/2026 di esclusione degli aspiranti che, già inseriti nel biennio precedente, non hanno presentato domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza e altresì non hanno preso parte alla procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze, di cui all'articolo 12, comma 3 dell'ordinanza, per l'anno scolastico 2026/2027;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 8 della citata O.M. n. 27/2026, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate;

FATTA SALVA la possibilità di agire in autotutela per il ripristino di ogni situazione giuridica connessa agli aspiranti inseriti nelle GPS della provincia di Rimini;

DISPONE

Art. 1

Ai sensi dell'art. 3 e seguenti dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, sono pubblicate le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) di I e II fascia per la provincia di Rimini del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, come da tabulati allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

Gli aspiranti sono inclusi nelle suddette graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento, in costanza della vigenza delle graduatorie ex art. 6 OM 27/2026.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio VII - Ambito Territoriale di Forlì-Cesena e Rimini
Sede di Rimini

Art. 3

L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art.4

L'amministrazione, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si riserva la possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Art. 5

La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. In applicazione delle vigenti norme sull'Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'intestato Ufficio Scolastico Provinciale con valore di notifica agli interessati ad ogni effetto di legge. Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati, gli interessati e/o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento.

Il dirigente
Giuseppe Foti

Al Sito web – SEDE

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Istituti di istruzione della provincia di Rimini – LORO SEDI

Sede di Forlì

Viale Salinatore n. 24 - 47121 - FORLÌ (FC)
Tel: 0543/451311
PEC: csafo@postacert.istruzione.it
e-mail: usp.fo@istruzione.it
Sito web: <https://fc.istruzione.gov.it>

Sede di Rimini

C.so d'Augusto n. 231 - 47921 - RIMINI (RN)
Tel: 0541/717611
PEC: csarn@postacert.istruzione.it
e-mail: usp.rn@istruzione.it
Sito web: <https://rn.istruzione.gov.it>